

Bellinzona  
23 marzo 2017

In nome  
della Repubblica e Cantone  
del Ticino

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente  
Gianni Cattaneo  
Davide Gai  
Debora Gianinazzi  
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 23 settembre 2016 dal signor

**A.,;**

per diniego di giustizia nei confronti dell'

**Ufficio B.,;**

viste le risultanze istruttorie, in particolare le osservazioni 12 dicembre 2016 dell'Ufficio B., Lugano;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato  
in fatto ed in diritto che, in data 7 agosto 2016, il signor A. ha presentato all'Ufficio B (qui di seguito: B), tramite formulario ufficiale, una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT, RL 1.6.1.3);

che la predetta domanda concerneva la richiesta di ottenere l'accesso alla documentazione riguardante il numero attuale di carcerati ed ex carcerati assistiti dall'Ufficio in parola;

che, in data 12 agosto 2016, il signor A. ha - sempre tramite formulario ufficiale - chiesto alla medesima Autorità l'accesso ai documenti inerenti *"l'importo globale per le trattenute per franchigia CM (CHF 240.- max per detenuto) per l'anno 2015"*;

che, con scritto 29 agosto 2016, il richiedente, vista l'assenza della responsabile del B., ha chiesto di ricevere una decisione entro e non oltre il 5 settembre 2016;

che, in difetto di quanto sopra, con ulteriore scritto 7 settembre 2016 egli ha nuovamente chiesto l'emanazione, entro 15 giorni, di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT;

che con il presente gravame il signor A. si rivolge a questa Commissione "per denegata giustizia", rilevando come il lasso di tempo intercorso tra la presentazione della sua richiesta e la mancata promulgazione della relativa decisione, risulti manifestamente eccessivo. Egli ritiene che B dovrebbe procedere con l'emanazione del formale pronunciato di sua competenza senza ulteriori indugi;

che con le osservazioni citate in ingresso B rileva che l'importo globale trattenute franchigia CM2015 per le persone detenute non è un dato di propria competenza e quindi non viene contabilizzato. Per quanto riguarda invece il numero di carcerati ed ex carcerati assistiti il dato del 2016 sarà disponibile a fine gennaio 2017;

che la competenza di questa Commissione ad evadere il presente gravame deriva dall'art. 67 LPAm, secondo il quale può essere interposto ricorso se l'autorità nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;

che è legittimato a presentare ricorso per denegata o ritardata giustizia chiunque è anche abilitato ad interporre un'impugnativa

nel procedimento principale (STA n. 52.2013.509 del 25 febbraio 2104);

che il ricorrente, richiedente della documentazione oggetto della mancata decisione è titolare di un interesse legittimo ai sensi dei combinati disposti degli art.li 20 LIT e 65 LPAmM;

che il ricorso per denegata giustizia, che può essere interposto in ogni momento ai sensi dell'art. 68 cpv. 4 LPAmM, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria;

che secondo costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola l'art. 29 Cost. allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti;

che l'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso (DTF 117 la 193 consid. 1c; 107 I b 160 consid. 3b e c);

che nell'evenienza concreta dagli atti emerge che il qui ricorrente ha postulato, una prima volta con scritto 29 agosto 2016, l'emanazione di una decisione in relazione con le sue richieste 7/12 agosto 2016. Con successiva lettera del 7 settembre 2016 l'insorgente ha nuovamente sollecitato l'autorità ad emanare una decisione formale entro 15 giorni come stabilito dalla LIT; infine ha interposto il 23 settembre 2016 il ricorso per denegata giustizia qui in rassegna;

che di principio un tale lasso di tempo non appare eccessivo, poiché all'autorità deve essere lasciato il tempo necessario per valutare correttamente una fattispecie ed emanare una decisione ponderata;

che, d'altra parte, l'art. 15 LIT prevede che l'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. Il cpv. 2 disciplina che il predetto

termine può essere prorogato: di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire (let. a); oppure della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica (let. b). In questi casi, l'autorità ne informa il richiedente;

che, nonostante i termini espressamente previsti nella LIT, B è rimasto silente riguardo a tale richiesta, né ha giustificato una proroga ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LIT;

che così facendo esso è caduto in un diniego di giustizia formale;

che poco importa al riguardo se in sede di risposta l'autorità di prime cure abbia già fatto intendere di respingere le richieste del ricorrente, poiché tale determinazione deve essere contenuta in una decisione formale, motivata ed impugnabile;

che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e deve essere ingiunto all'Ufficio B. di statuire, senza ulteriori indugi, sulle richieste 7 e 12 agosto 2016 di accesso a documenti ufficiali del signor A., mediante l'emanazione di una formale decisione, perfettamente impugnabile;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per i quali motivi  
richiamati gli articoli sopraccitati

**pronuncia** 1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è accolto.

Di conseguenza è fatto obbligo all'Ufficio B. di statuire, senza ulteriori indugi, sulle richieste 7 e 12 agosto 2016 di accesso a documenti ufficiali del signor A., mediante l'emanazione di una formale decisione, perfettamente impugnabile.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
  - ;
  - ;

PER LA COMMISSIONE CANTONALE  
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo